

COMUNE DI USTICA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

n. 3 del 20 novembre 2023

Oggetto: Nomina Funzionario responsabile dei tributi comunali di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione.

L'anno duemilaventitré il giorno 20 del mese di novembre alle ore 14,30, è presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022, il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il dott. Luigi Calamia, Segretario generale dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 255, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000 "L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.";
- ai sensi dell'art. 253, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 "L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche";
- ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.r. n. 378/1993 "L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e

delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.”;

- l'articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;
- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, “Misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 1° gennaio 2016, modificando l'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92 ha esteso a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, le procedure di reclamo e mediazione.

RICHIAMATI:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la quale è stato disposto che gli avvisi di accertamento tributario devono essere sottoscritti dal funzionario Responsabile del tributo;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la imposta unica comunale – IUC, composta da TARI, destinata al finanziamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da TASI, destinata al finanziamento dei servizi indivisibili, e da IMU, quest'ultima di natura patrimoniale dovuta dai possessori degli immobili;
- il comma 692 del summenzionato articolo che prevede che il comune designi il funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri previsti dalla legge;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale recita testualmente: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
- il comma 778 del summenzionato articolo che prevede che “Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.”;
- l'art. 1, comma 87, della legge 549/1995 il quale testualmente recita: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

DATO ATTO che le deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi non devono essere comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, come già chiarito dal Ministero stesso con la nota prot. n. 7812/2014, in quanto tali atti non rientrano tra le delibere regolamentari e tariffarie che devono essere inviate ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011.

RITENUTO:

- di individuare il Funzionario Responsabile dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, relativi agli esercizi finanziari di competenza dell'OSL, anche ai fini della riscossione e dell'assolvimento di tutti gli adempimenti e obblighi di legge in materia, per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e per la gestione delle procedure del contenzioso, di quelle deflative e delle procedure concorsuali di competenza dell'OSL.

DELIBERA

- di conferire al Responsabile del II settore "Area finanziaria" del Comune di Ustica, rag. Giacomo Lo Schiavo, l'incarico di Funzionario Responsabile dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, relativi agli esercizi finanziari di competenza dell'OSL, anche ai fini della riscossione e dell'assolvimento di tutti gli adempimenti e obblighi di legge in materia;
- di dare atto che il suddetto Funzionario responsabile dei tributi è autorizzato a sottoscrivere, con le modalità previste dall'art. 1, comma 87, della legge 549/1995, gli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, relativi agli esercizi finanziari di competenza dell'OSL;
- di delegare il rag. Giacomo Lo Schiavo per l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli nonché per i rimborsi relativi ai tributi in parola autorizzati dall'OSL;
- di delegare il rag. Giacomo Lo Schiavo per le funzioni di responsabile del contenzioso tributario per i procedimenti riconducibili all'attività dell'OSL;
- di incaricare il rag. Giacomo Lo Schiavo di verificare la rendicontazione delle entrate riscosse dal concessionario per la riscossione per le entrate che rientrano nella competenza gestionale dell'OSL;
- di individuare l'OSL quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del TUEL e di notificarlo, a cura dell'ufficio comunale preposto, al Sindaco del Comune di Ustica, al Segretario dell'Ente, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione contabile, ai Responsabili dei settori del Comune ed al rag. Giacomo Lo Schiavo.

Ustica, 20 novembre 2023

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

Il Commissario Straordinario di
Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.bcerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerdab.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia
